

Educazione fisica, scuola non responsabile per lo scontro di gioco

di Andrea Alberto Moramarco

L'infortunio occorso allo studente, in occasione di uno scontro di gioco, durante la lezione di educazione fisica rientra nel rischio dell'attività sportiva, che non risulta eliminabile nemmeno con l'adozione di severe norme di prudenza e controllo. Pertanto, la scuola non può rispondere dei danni subiti dall'alunno feritosi nello svolgimento dell'attività sportiva. Questo è quanto si afferma nell'ordinanza 7951/2020 della Cassazione.

Il caso

L'infortunio al centro della disputa giudiziaria ha riguardato un ragazzo, all'epoca dei fatti frequentante una scuola media, il quale durante la lezione di educazione fisica, in occasione di un contrasto con un compagno di gioco, si procurava una lesione al malleolo peroniero destro. In seguito, i genitori dell'alunno citavano in giudizio la scuola e il Miur, al fine di ottenere un risarcimento per i danni sofferti dal loro figlio, ritenendo che per l'accaduto dovesse essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza l'insegnante di educazione fisica. In primo grado i giudici accoglievano la domanda riconducendo la vicenda ad una ipotesi di responsabilità contrattuale della scuola, nella quale è previsto l'obbligo di vigilare anche sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui lo stesso «fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Di diverso avviso si mostravano, invece, i giudici d'appello, per i quali non poteva addebitarsi alcuna responsabilità al docente, che era presente durante lo scontro di gioco e che non avrebbe potuto far nulla per evitare l'incidente.

La decisione

La vicenda arriva sino in Cassazione, dove il ragazzo nel frattempo divenuto maggiorenne ripropone la tesi della responsabilità contrattuale della scuola per via della mancata vigilanza da parte dell'insegnante di educazione fisica. La Suprema corte rigetta però il ricorso e conferma in toto il verdetto della Corte d'appello. Nella fattispecie, afferma il Collegio, è corretto il riferimento alla responsabilità contrattuale, in relazione alla quale spetta all'amministrazione scolastica provare di aver adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola. Ciò non toglie però che lo sfortunato evento sia riconducibile non a difetto di vigilanza del professore, ma ad un «certo rischio, non eliminabile, neppure con l'adozione di rigorose norme di controllo e prudenza», che presenta l'attività sportiva durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica. Nulla da fare, dunque, per le speranze risarcitorie dell'ex alunno.